

Assosoftware pone una serie di criticità sulle informazioni relative ai paradisi fiscali

# Comunicazioni fiscali a rischio

## Urge una circolare esplicativa dall'Agenzia delle entrate

DI FABIO GIORDANO

**L**e imprese, i professionisti e i loro consulenti fiscali (i commercialisti in primis, ma anche le associazioni di categoria e tutti gli operatori del settore fiscale) non devono sottovalutare gli impatti organizzativi che comporterà l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni (attive e passive) effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei cosiddetti «paradisi fiscali». Non va dimenticato, infatti, che tra i «paradisi fiscali» ci sono paesi a noi molto vicini, come San Marino o la Svizzera, con i quali gli operatori italiani attuano quotidianamente una gran quantità di operazioni.

Un adempimento, previsto dall'art. 1 del dl 40/2010, al quale il decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 30/03/2010 (di seguito denominato «decreto») ha dato attuazione e che ricorda da vicino la soppressa trasmissione telematica degli elenchi clienti e fornitori.

Curiosamente però, a differenza della trasmissione telematica degli elenchi clienti e fornitori che escludeva espressamente dalla comunicazione le importazioni e le esportazioni, in questo caso sono proprio le operazioni internazionali quelle soggette a monitoraggio. O meglio quelle operazioni effettuate nei confronti di operatori dei paesi «Black list» di cui al decreto del ministro delle finanze del 4/5/1999 e al decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001.

Dal punto di vista organizzativo il nuovo adempimento risulterà, in alcuni casi, assai più gravoso della trasmissione degli elenchi clienti e fornitori, in quanto:

- le tempistiche di trasmissione sono assai più stringenti (la cadenza sarà mensile oppure trimestrale, anziché annuale);
- le tempistiche di registrazione risultano compresse, poiché non si potrà più fruire dei più ampi termini previsti dalla normativa Iva per l'annotazione delle fatture di acquisto;
- i dati da raccogliere potrebbero non essere presenti nelle fatture (dunque occorrerà più tempo per reperirli).

Fortunatamente si potrà far affidamento sulle funzionalità dei software gestionali, che verranno opportunamente implementati; in ogni caso occorrerà dotarsi di nuovi moduli ed acquisire le necessarie conoscenze per poterli utilizzare in modo efficace.

### Modello dell'Agenzia delle entrate

I dati richiesti dovranno essere comunicati tramite un nuovo

modello che dovrà essere approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro il 29/05/2010 (60 giorni dall'emanazione del decreto) e che dovrà essere trasmesso all'Agenzia delle entrate per via telematica (tramite il canale Fisconline o Entratel) entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

La prima trasmissione avverrà, in relazione alle operazioni effettuate dall'1/07/2010 al 31/07/2010, entro il termine del 31/08/2010.

È auspicabile, naturalmente, che per la prima trasmissione l'Agenzia delle entrate preveda uno slittamento a un termine più ragionevole.

La comunicazione riguarda i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli stati o territori individuati dai citati decreti del ministro delle finanze.

Le tipologie di operazioni soggette a monitoraggio sono le seguenti:

- a) cessioni di beni;
- b) prestazioni di servizi rese;
- c) acquisti di beni;
- d) prestazioni di servizi ricevute.

Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nel periodo di riferimento.

### Periodicità della comunicazione

Il modello di comunicazione dovrà essere presentato:

- con cadenza trimestrale (si fa riferimento ai quattro trimestri che compongono l'anno solare) dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- con cadenza mensile dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.

A tale riguardo è probabile che l'Agenzia delle entrate fornirà indicazioni in qualche modo riconducibili a quelle contenute nella circolare 14/E del 18/03/2010 in riferimento alla presentazione elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intra-1 e Intra-2), per cui si ritiene che il superamento (o meno) della soglia di 50.000 euro vada accertato distintamente per ciascuna delle quattro tipologie di operazioni soggette a monitoraggio indicate nel paragrafo precedente.

Naturalmente permarrà una differenza sostanziale tra la presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie e la comuni-

cazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori residenti nei «paradisi fiscali».

Nel primo caso è possibile avere, infatti, due periodicità, in quanto:

- il superamento della soglia di 50.000 euro per una singola categoria di operazioni attive (cioè solo per le cessioni intracomunitarie di beni ovvero solo per i servizi resi a soggetti passivi comunitari) comporta l'obbligo di presentazione mensile per l'intero elenco delle cessioni (Intra-1);
- il superamento della soglia di 50.000 euro per una singola categoria di operazioni passive (cioè solo per gli acquisti intracomunitari di beni ovvero solo per i servizi ricevuti da soggetti passivi comunitari) comporta l'obbligo di presentazione mensile per l'intero elenco degli acquisti (Intra-2).

Nel secondo caso non essendo le cessioni e i servizi resi, così come gli acquisti e i servizi ricevuti, riepilogati in due distinti elenchi, ma essendo le quattro categorie racchiuse in un'unica comunicazione, è da ritenere che la periodicità sarà unica in quanto relativa all'intera comunicazione.

Di ciò, però, al momento non vi è certezza in quanto in fase di predisposizione del modello di comunicazione e delle relative istruzioni l'Agenzia delle entrate potrebbe «costruire» la modulistica in modo tale da consentire al contribuente l'invio «destrutturato» dei dati in base alla diversa periodicità (mensile e trimestrale) di ciascuna tipologia di operazioni.

È quindi possibile, per esempio, che il medesimo soggetto sia tenuto a una periodicità mensile per la comunicazione degli acquisti di beni (l'unica tipologia per la quale è avvenuto il superamento della soglia dei 50.000 euro) e a una periodicità trimestrale per quelle relative alle cessioni di beni, alle prestazioni di servizi rese e alle prestazioni di servizi ricevute (per le quali non è avvenuto il superamento della soglia dei 50.000 euro).

Sarà in ogni caso possibile fruire dell'opportunità, fornita dal decreto a tutti i soggetti, di poter presentare la comunicazione con periodicità mensile per l'intero anno solare.

Il decreto fornisce indicazioni specifiche anche per coloro che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri: si potranno trasmettere la comunicazione con cadenza trimestrale, sempre che ci si trovi nella condizione di poter fruire della periodicità trimestrale in relazione ai trimestri già trascorsi.

### Superamento della soglia in corso d'anno

I soggetti che presentano la comunicazione con periodicità

trimestrale e che, nel corso di un trimestre, in relazione a ciascuna delle quattro tipologie di operazioni soggette a monitoraggio, superano la soglia di 50.000 euro, sono obbligati a presentare la comunicazione con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata.

In tale situazione si dovrà altresì effettuare la trasmissione delle comunicazioni relative ai mesi precedenti già trascorsi e non inclusi in un trimestre (intero) precedente.

Ciò avverrà, per esempio, nel caso di superamento della soglia nel corso del mese di aprile, per cui:

- le operazioni del successivo mese di maggio dovranno essere comunicate con il modello mensile, entro il 30 giugno;
- le operazioni del mese aprile, la cui originaria cadenza era quella trimestrale, dovranno essere comunicate con il modello trimestrale, anch'esse presumibilmente entro il 30 giugno (ancorché il termine naturale del secondo trimestre sia il 31 luglio).

Il problema della doppia trasmissione non sussiste, invece, quando il superamento avviene nel corso dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, in quanto il cambio di periodicità si manifesta solo dal mese successivo, ovvero dal primo mese del trimestre successivo.

### I dubbi aperti sugli aspetti operativi

In fase di predisposizione dei software, dopo una prima disamina del provvedimento, sono emersi molti dubbi sui quali si attendono rapidi chiarimenti, necessari al fine di poter predisporre per tempo le procedure.

1. L'art. 4, comma 2, del decreto, prevede che nel modello di comunicazione siano incluse le operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni Iva, nel periodo di riferimento: non è chiaro che cosa significhi concretamente la locuzione «soggette a registrazione» in quanto potrebbe intendersi riferita ai maggiori termini consentiti dalla normativa Iva per la registrazione di alcune tipologie di fatture (per esempio di acquisto). In tale caso dovrebbero essere inserite nella comunicazione delle informazioni non ancora registrate ai fini Iva.

2. Alcune operazioni di «acquisti di beni» avvengono sotto forma di «importazioni» e i beni transitano dalla dogana (il che fa venir meno rischi connessi a frodi in materia di Iva): in tali casi, infatti, in contabilità viene registrata la sola bolletta doganale (e non la fattura). Occorre sapere come operare in presenza di

tali tipologie di operazioni.

3. Poiché la fattura potrebbe indicare solo la sede/residenza oppure il domicilio (e non entrambi) si pone il problema di come l'obligato possa essere certo di non omettere la comunicazione quando il paese non indicato in fattura rientra tra quelli considerati «paradisi fiscali».

4. L'art. 2 del decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001 prevede un'applicazione limitata della normativa dei «paradisi fiscali» in relazione agli Emirati Arabi Uniti e al Kuwait: è da capire se in relazione a questi due paesi il monitoraggio debba essere limitato alle specifiche fattispecie oppure se sia esteso a tutte le tipologie di operazioni.

5. In relazione agli ultimi tre punti degli «Elementi informativi da indicare nelle comunicazioni» (art. 4, comma 1 del decreto), questi sono contraddistinti e accomunati dalla locuzione «per ciascuna controparte»; non è chiaro che cosa si debba intendere con la stessa, in quanto è evidente che i dati dichiarati saranno quelli conosciuti dal soggetto passivo tenuto alla comunicazione, così come la distinzione ai fini Iva tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette all'imposta sul valore aggiunto.

### Le implementazioni del software

Le software house stanno iniziando ad analizzare le problematiche connesse alla necessità di integrare i loro gestionali di nuove funzionalità per offrire agli utenti dei loro prodotti soluzioni che facilitino l'operatività, azzerando, di fatto, il rischio di commettere degli errori o dimenticanze.

Allo stato dell'arte vi sono molti dubbi operativi, quali ad esempio quelli in precedenza esplicitati, che meriterebbero di essere chiariti tempestivamente da una circolare esplicativa dell'Agenzia delle entrate.

© Riproduzione riservata

Questa pagina è realizzata in collaborazione con



**ASSOSOFTWARE**  
Associazione nazionale  
produttori di software  
gestionali e fiscali

CON CONSULENZA

www.assosoftware.it - info@assosoftware.it